



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Il Tribunale di Bologna PRIMA SEZIONE

in persona dei magistrati

dott. Bruno Perla

Presidente

dott.ssa Carmen Giraldi

Relatore

dott. Silvia Migliori

Componente

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di primo grado iscritta al n. 13264 del Ruolo Generale Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024

promossa da

Parte_1

E

Parte_2

, rappresentato e difeso
dall'Avvocato RIDOLFI MARIA TERESA

parte reclamata

contro

Controparte_1

CON L'AVV STEFANO CAVALLOTTI

parte reclamata

con l'intervento del *Controparte_2* PRESSO IL TRIBUNALE DI
BOLOGNA

OGGETTO: Altri istituti camerali e di volontaria giurisdizione

CONCLUSIONI DELLE PARTI come in atti

FATTO E DIRITTO



Pt_1 e *Parte_2* proponevano reclamo avverso il decreto di rigetto n. cronol. 15873/2024 del 23/10/2024, R.G. 4455/2024, pronunciato dal Giudice Tutelare del Tribunale di Bologna, della istanza di nomina di amministratore di sostegno per la propria madre.

Le reclamanti rappresentavano di aver depositato ricorso per la nomina di Amministratore di Sostegno in favore della madre sig.ra *Parte_3*, lamentavano che il fratello *CP_3* nelle cui vicinanze viveva la madre e al quale la stessa aveva delegato la totale gestione economica dei propri interessi era incapace di comprendere e controllare la gestione dei beni e degli interessi anche di natura sanitaria.

Affermavano che, a differenza di quanto riferito dal fratello, la madre non è adeguatamente assistita, perché ad esempio il frigorifero è sempre vuoto e quindi se all'anziana madre viene fame, non ha cibo da assumere. Documentavano con la produzione degli estratti conto, che il fratello ha prelevato, nel tempo, somme importanti dai c/c di cui lui è cointestatario coi genitori; conti correnti che venivano alimentati unicamente dalle pensioni dei genitori e di non avere contezza delle movimentazioni recenti. Inoltre il fratello non accudendo sufficientemente la madre e non fornendo la necessaria assistenza non avrebbe rispettato il contratto di vitalizio concluso con i genitori.

Contestavano, quindi, il provvedimento di rigetto che rigettava la richiesta di nomina di ads sulla base delle seguenti motivazioni : “ nel caso di specie la beneficianda ha chiaramente palesato la sua contrarietà alla procedura; 2) e ritenendo che “tale volontà sia non solo chiara e ferma, ma altresì consapevole ed immune da vizi della volontà riconducibili a condizioni psicopatologiche; 3) che le ancora embrionali esigenze di protezione della persona – conseguenti allo scemare delle autonomie per l'avanzare dell'età – siano assicurate dalla presenza del figlio *CP_3* e del suo nucleo familiare (alla quale la beneficiaria si è volontariamente affidata e che costantemente la supporta negli aspetti non solo di cura della persona, ma anche di gestione del suo patrimonio); 4) ritenuto dunque che all'attualità la sig.ra *Parte_3* non si trovi – per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica – nella impossibilità, anche parziale



o temporanea, di provvedere ai propri interessi ai sensi dell'art. 404 c.c., in modo non consapevolmente fronteggiabile con l'assetto che ella stessa ha volontariamente dato alla gestione dei propri affari”.

Contestavano dunque il provvedimento di rigetto nella parte incui riscontrava l'assenza di compromissione permanente della capacità della madre di essere completamente autonoma nel provvedere ai propri interessi e la capacità di esprimere una scelta consapevole.

Veniva disposta ctu che riscontrava la difficoltà della perizianda “ di ritenere in mente quanto comunicato al fine di apprezzare a pieno le conseguenze della scelta e utilizzarle in maniera previsionale, in modo da poter effettuare una scelta compiutamente autonoma. Nel caso specifico, dunque, ella appare – in relazione alle caratteristiche cognitive sopra illustrate- soggetto vulnerabile sia nell'ambito della gestione patrimoniale che nella cura dei propri interessi”

Tuttavia la Ctu riscontrava “ come la perizianda non sia, ad oggi, del tutto priva di capacità di interlocuzione interpersonale e di rappresentazione delle proprie preferenze; è dunque di fondamentale importanza poter contare sulla presenza di una persona con la quale ella possa stabilire un rapporto di fiducia e con cui programmare in modo realistico e opportuno la gestione delle proprie risorse economiche².

E' noto che la giurisprudenza ha valorizzato -in tema di protezione del soggetto fragile la presenza di una “rete” di supporto, spontanea, familiare o istituzionale.

La nomina di un amministratore di sostegno non debba essere provvedimento finalizzato a risolvere i conflitti endofamiliari.

Nel caso di specie il figlio **CP_3** e la sua famiglia costituiscono una rete di protezione della sig **Pt_3** che si occupa della spesa, dell'alimentazione, dell'accompagnamento al centro diurno e delle visite mediche.

Non si ritengono dunque i presupposti per attivare una figura di protezione, quale è l'amministratore di sostegno, essendosi in presenza di un a rete familiare idonea a superare gli ostacoli derivanti dalle difficoltà della sig **Pt_3** .

La nomina di un amministratore di sostegno non può essere il pretesto per risolvere un conflitto endofamiliare e per regolare mere aspettative ereditarie



tacoli non altrimenti evitabili grazie alla presenza di una rete supportiva efficace. Infatti, l'attivazione di una figura di protezione presuppone, nell'accertato riscontro di una disabilità latu sensu intesa del beneficiario, che vi siano effettivi ed attuali bisogni cui far fronte e che a tal fine non soccorra già un'idonea rete familiare, ove non sussistono conflitti ovvero dubbi sul perseguimento degli esclusivi interessi del soggetto debole da parte del contesto familiare che lo assiste, anche svolgendo talune incombenze per suo conto; pertanto, la nomina di un amministratore di sostegno non è affatto necessaria ed opportuna in ogni situazione di "incapacità" ma impone piuttosto una valutazione della complessiva situazione della persona in difficoltà; per cui apprezzata la sussistenza di una protezione familiare e sociale del beneficiario, non possono ritenersi sussistenti, in relazione ai concreti interessi cui occorre allo stato attuale provvedere, i presupposti per attivare una figura di protezione, quale è l'amministratore di sostegno. D'altronde appare conforme alla lettera ed allo spirito della legge istitutiva dell'amministrazione di sostegno attingere a questa misura protettiva quando ve ne sia un concreto e soprattutto attuale bisogno, non potendosi accedere a domande presentate per la mera e futura eventualità del venir meno di un sistema di protezione spontaneo

” La condizione fisica e mentale che limita la capacità di provvedere alle esigenze personali e patrimoniali, in presenza di una efficace rete familiare di assistenza, non consente l'accoglimento della richiesta per la nomina di un amministratore di sostegno. L'attenzione è posta sulla tutela della persona, sulla sua dignità e sulla sua libertà. La nomina di un amministratore di sostegno non può essere il pretesto per risolvere un conflitto endofamiliare e per regolare mere aspettative ereditarie. Si ritiene che tali questioni economiche debbano essere trattate in una differente procedura giudiziale, come espressamente riconosciuto dalla Corte di Cassazione secondo la quale: “E' sicuramente vero che l'Amministrazione di sostegno non può essere un rimedio alternativo per la risoluzione di conflitti endofamiliari di natura patrimoniale, che possono essere risolti agendo secondo le specifiche azioni di tutela della proprietà” (Cass. Civ. 21887/2022).,



Le spese di lite sono compensate attesa l'incertezza della situazione.

Le spese di Ctu sono poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.

P . Q . M .

Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, così provvede:

1. Rigetta il reclamo;
2. Compensa tra le parti le spese legali;
3. Pone a carico di parte reclamante e di parte reclamata le spese di ctu nella misura del 50% ciascuna .

Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 23/12/2025.

IL GIUDICE ESTENSORE

dott.ssa Carmen Giraldi

IL PRESIDENTE

dott. Bruno Perla